considerando di conseguenza che il diritto al contributo del Fondo deve essere riconosciuto per le spese sostenute dalla «Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogionro)» previa deduzione di un importo di Lit. 564.792 e che l'importo del contributo che il Fondo deve concedere si eleva quindi a lire italiane 31.751.537 — 564.792, pari a Lit. 31.204.745;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nel suo parere del 9 luglio 1968, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le richieste presentate dalla Repubblica italiana per la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute dalla «Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno)», ente iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18 del regolamento n. 9, relativamente ad operazioni di riqualificazione terminate nel periodo dal 31 dicembre 1963 al 7 marzo 1966 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo a concorrenza di un importo ridotto a Lit. 31.204.745. La parte di richieste che eccede il suddetto importo non è conforme a tali disposizioni.

Articolo 2

Di conseguenza, l'importo del contributo del Fondo sociale europeo accordato allo Stato membro richiedente a beneficio dell'ente sopra indicato è fissato in Lit. 31.204.745 (pari a circa 49.928 unità di conto).

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1968

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore del Regno dei Paesi Bassi per spese concernenti operazioni di rieducazione professionale effettuate dal «Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid»

(Fascicoli FSE nn. 6637, 6638, 6639, 6654, 6694, 6695)

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(68/388/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [1], modificato da ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio [2], in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 12/64/CEE della Commissione che fissa le condizioni di manifesta e prolungata sottoccupazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3 a), del regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [3],

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo [4],

viste le richieste del 27 giugno, 21 ottobre e 20 dicembre 1966, presentate del Regno dei Paesi Bassi ed intese ad ottenere il contributo del Fondo sociale europeo per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale, per un importo complessivo di Fl. 2.968.142,70,

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.
(3) GU n. 32 del 22. 2. 1964, pag. 537/64.
(4) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.

visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 9 luglio 1968,

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, le richieste in parola concernono operazioni di rieducazione professionale effettuate sotto la responsabilità e a carico del «Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid»;

considerando che tali richieste, che contengono le indicazioni prescritte dall'articolo 20 del regolamento n. 9 e riguardano operazioni terminate nel periodo compreso fra il 23 ottobre 1962 ed il 30 giugno 1965 incluso sono state validamente presentate nei termini prescritti dall'articolo 19 del regolamento n. 9, ad eccezione dei casi di due lavoratori figuranti nella richiesta del 27 giugno 1966 (n. 83838) per in importo di 4.263,66 Fl. e che non possono quindi essere presi in considerazione;

considerando che dall'esame della parte ricevibile di tali richieste e dalla verifica dei relativi elementi materiali e contabili risulta che tale parte soddisfa alle condizioni prescritte dalla regolamentazione in vigore;

considerando che, pertanto, per le spese sostenute dal «Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid» dev'essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo, previa detrazione di un importo di Fl. 4.263,66 e che l'importo del contributo a carico del Fondo ammonta quindi a 2.968.142,70 Fl. — 4.263,66 Fl., ossia a 2.963.879,04 Fl.;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nei suoi pareri del 9 luglio 1968, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi suesposti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le richieste presentate dal Regno dei Paesi Bassi per la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute dal «Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid», relativamente ad operazioni di rieducazione professionale terminate nel periodo compreso fra il 23 ottobre 1962 ed il 30 giugno 1965 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo fino a concorrenza di un importo ridotto a Fl. 2.963.879,04 mentre la parte di richieste che va oltre detto importo non è conforme a tali disposizioni.

Articolo 2

Pertanto, l'importo del contributo del Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro richiedente è fissato in Fl. 2.963.879,04 (pari a circa 818.751 unità di conto).

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1968

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore del Regno del Belgio per spese concernenti un'operazione di nuova sistemazione effettuata dall'«Office national de l'emploi (ONEM)»

(Fascicolo FSE n. 66100)

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(68/389/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo [1], da ultimo modificato con il regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio [2], in particolare gli articoli 25 e 29,

[1] GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
[2] GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.